



COMUNE DI CODOGNE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

OGGETTO

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROSA', SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, CODOGNE', FOSSALTA DI PORTOGRUARO E FONTE, PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti
BET ROBERTO	Presente	FALDON ELENA	Presente
TOMMASELLA LISA	Presente	GENTILE FEDERICO	Presente
BUSIOL LAURA	Presente	ROMAN ANDREA	Presente
TOMASELLA ROBERTO	Presente	POLESE DIEGO	Presente
FURLAN EROS	Presente	DANELUTTI LORENZO	Assente
ROSOLEN GRAZIANO	Presente	ANTONIAZZI BARBARA	Assente
MASINI JESSICA	Presente	ASSESSORE NON CONSIGLIERE MORAS GIORGIO	Presente

Partecipa alla seduta la Dott. ORSO PAOLO Segretario Comunale.

Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROSA', SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, CODOGNE', FOSSALTA DI PORTOGRUARO E FONTE, PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto:

- viene approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di: Rosà, San Zenone degli Ezzelini, Codognè, Fossalta di Portogruaro e Fonte.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.lgs. n.267/2000
- Statuto Comunale

Trattasi di approvare la convenzione agli atti definita con i Comuni di Rosà, San Zenone degli Ezzelini, Codognè, Fossalta di Portogruaro e Fonte per il servizio di Segreteria Comunale per il prossimo periodo di questa Amministrazione.

La convenzione per la gestione del servizio di segreteria rappresenta uno strumento particolarmente interessante per perseguire la razionalizzazione delle risorse e l'ottimizzazione dei risultati, una gestione vantaggiosa anche sotto il profilo economico, ciò specialmente nel caso in cui i Comuni convenzionati siano numerosi, risolvendosi altrimenti in un semplice aumento della paga del Segretario, nel presente caso giustificato anche da ragioni oggettive (numero degli enti seguiti dal segretario).

L'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede la possibilità da parte dei Comuni di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, previa stipula di apposita convenzione.

L'art. 29 del vigente Statuto Comunale che prevede che il Comune può stipulare per la gestione dei propri servizi convenzioni con altri Enti locali.

Il D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali" e, in particolare l'art.10, comma 1° in base al quale i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

L'art. 7, comma 31-ter, D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 ed il DM 31/07/2010 del Ministro dell'Interno, con i quali è stata disposta la soppressione dell'AGES e dei C.d.A. delle sezioni regionali e la successione, rispettivamente del M.I. e dei Prefetti dei Comuni Capoluoghi di Regione.

Le linee guida sui principali procedimenti relativi alla gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Veneto, emesse dall'Ufficio del Governo - Prefettura di Venezia.

La circostanza che i Comuni in convenzione sono tutti ad oggi sedi vacanti e quindi con la stipula della presente convenzione non verrà posto in disponibilità alcun segretario comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con precedente propria deliberazione n. 37 in data 26.10.2017 il Consiglio Comunale di Codognè ha approvato la convenzione di segreteria comunale, ad oggi in essere, con i cinque Comuni di Gaiarine, Castello di Godego, Fossalta di Portogruaro e San Zenone degli Ezzelini e Rosà.

Che il risultato di detta convenzione si è dimostrato positivo assicurando un servizio di segreteria e di rogito esteso a tutte le forme di atto senza costi a carico delle Amministrazioni e con notevole risparmio economico e svolgendo altresì il Segretario dott. Paolo Orso, di Classe 1°A, nei vari Comuni, anche funzione di supplenza dei responsabili di servizio assenti o impediti o su posto vacante.

Che il Comune di Rosà (VI), intende diventare Capo convenzione con un aumento di n.2/36 ore settimanali per un totale di n. 6/36 ore.

Che il Comune di Fonte (TV) sede vacante, intende entrare nella convenzione con n. 8/36.

Esaminato lo schema di convenzione così come definito con i Comuni di Rosà, San Zenone degli Ezzelini, Codognè, Fossalta di Portogruaro e Fonte per il servizio di segreteria comunale.

Atteso che la nuova convenzione di segreteria prevede la presenza del segretario comunale presso i Comuni di Rosà per n.6 ore, San Zenone degli Ezzelini n.7 ore, Codognè n.7 ore, Fossalta di Portogruaro n. 8 ore, Fonte n. 8 ore e prevede:

- a) la decorrenza dall'approvazione del Prefetto, ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, e dall'effettiva presa di servizio del Segretario e scadrà il 120 giorno successivo alla fine del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Rosà (VI) Ente capo fila;
- b) la presenza del Segretario comunale presso il Comune di Rosà (VI) per 6/36 ore del totale delle ore settimanali in convenzione;
- c) che il Comune di Rosà assuma il ruolo di capo della convenzione, che perciò, sarà Segreteria Generale di classe II°, come da deliberazione del CdA dell'Agenzia Nazionale.

Ritenuto opportuno approvare lo schema di convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di Rosà, San Zenone degli Ezzelini, Codognè, Fossalta di Portogruaro e Fonte.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.lgs. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.2 (Roman, Polese), espressi per alzata di mano da n.11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale tra il Rosà (Capo convenzione), San Zenone degli Ezzelini, Codognè, Fossalta di Portogruaro e Fonte.
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione, da stipulare tra i Sindaci dei Comuni, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub. A).
3. Di dare atto che la nuova convenzione di segreteria:
 - scadrà il 120 giorno successivo alla fine del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Rosà (VI), Ente capo fila, salvo successivo rinnovo da adottarsi, stessa procedura, prima della scadenza del patto associativo in essere;
 - successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del Comune di Rosà, Capo convenzione, alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria;
 - la titolarità della convenzione verrà assegnata al dott. Paolo Orso, successivamente alla pubblicazione di apposito avviso della vacanza della sede, e senza soluzione di continuità con la precedente convenzione;
 - diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di approvazione da parte del Prefetto di Venezia e di effettiva presa in servizio del Segretario comunale dott. Paolo Orso quale titolare della nuova segreteria convenzionata con a capo il Comune di Rosà (VI).
4. Con separata votazione, con voti favorevoli favorevoli n.9, astenuti n.2 (Roman, Polese), espressi per alzata di mano da n.11 Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato sub A) alla deliberazione di C.C. N.43/29.9.2018

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI ROSA', SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, CODOGNE', FOSSALTA DI PORTOGRUARO e FONTE, PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.

L'anno duemila, il giorno del mese di, tra:

- il Comune di Castello di Rosà (TV), c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco Paolo Bordignon
- il Comune di Codognè (TV) c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto Bet,
- il Comune di San Zenone degli Ezzelini, c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco Luigi Mazzaro,
- il Comune di Fossalta di Portogruaro, c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco Natale Sidran,
- il Comune di Fonte, c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco Massimo Tondi,

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSA

L'Amministrazione comunale di Rosà con deliberazione di C.C. n.....del, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di San Zenone degli Ezzelini, con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Fossalta di Portogruaro con delibera di C.C. n. del, l'Amministrazione comunale di Codognè, con deliberazione di C.C. n.....del..... e l'Amministrazione comunale di Fonte, con deliberazione di C.C. n.....del..... esecutive ai sensi di legge, hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Le predette Amministrazioni stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, prevedendo che un unico Segretario preli la sua attività lavorativa nei 5 Enti.

ART. 2 - CAPO CONVENZIONE

Il comune di Rosà, comune di classe II°, assume il ruolo di capo convenzione. In ordine alla titolarità della sede nel caso di scadenza o scioglimento anticipato della convenzione le parti concordano che il segretario resti titolare della sede di Rosà (VI).

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco di Rosà, ente capo convenzione, d'intesa con i Sindaci degli altri comuni, compete la nomina e revoca del Segretario della convenzione di segreteria.

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario saranno svolte settimanalmente per un numero minimo di 8 ore presso il Comune di Fonte, 7 ore presso il Comune di Codognè, 7 ore presso il Comune di San Zenone degli Ezzelini e 8 ore presso il Comune di Fossalta di Portogruaro, 6 ore presso il Comune di Rosà, articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento delle funzioni e servizi di competenza presso ciascun ente.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti, sentito il Segretario, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederanno i vice segretari in servizio presso ciascun ente, qualora previsti. In mancanza il Sindaco del Comune capo fila, con proprio decreto, incaricherà della supplenza della sede convenzionata un unico Segretario comunale a scavalco.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Rosà, ente capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza bimestrale, delle spese a carico degli altri comuni Convenzionati e comunque pur sempre all'interno dello stesso esercizio finanziario, con particolare riferimento alla mensilità di dicembre e alla tredicesima

che potranno anche essere anticipate dai Comuni convenzionati per assicurare così il medesimo esercizio finanziario.

Il comune di Rosà anticiperà pure, se del caso, la quota di retribuzione di posizione posta a carico del Ministero dell'interno nel caso di nomina di un segretario di fascia superiore.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, pari alla segreteria generale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, graverà su ciascun ente in proporzione all'orario assegnato:

Comune di Fonte	8/36;
Comune di Fossalta di Portogruaro	8/36;
Comune di Codogné	7/36
Comune di San Zenone degli Ezzelini	7/36
Comune di Rosà	6/36

Verrà pure suddivisa con identiche percentuali la maggiorazione della indennità di posizione; in rapporto alle funzioni attribuite al segretario nel singolo comune convenzionato secondo i parametri oggettivi e soggettivi di cui alla Contrattazione Collettiva di Comparto, da attribuire in ragione annua da ciascun Sindaco con apposito decreto.

I diritti di rogito, se ed in quanto dovuti, saranno determinati dal singolo comune convenzionato che comunicherà gli importi al comune di Rosà a cui compete la liquidazione e la verifica del limite annuale di legge (1/5 massimo della retribuzione complessiva in godimento nell'anno);

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati, se e in quanto dovute:

- ï il rimborso delle spese di missione o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni;
- ï gli accessi agli enti diversi dal comune capo convenzione, da calcolarsi dalla sede di Rosà, essendo autorizzato in anticipo il Segretario ad usufruire, a tale scopo, dell'auto di proprietà; dette spese saranno ripartite tra i comuni utilizzando il parametro di 1/5 del prezzo della benzina verde al km.;
- ï la quantificazione dell'indennità di risultato, in ragione dell'ammontare delle singole voci su cui viene calcolata, rapportato al singolo Comune convenzionato. L'indennità sarà liquidata dal Comune capo convenzione con recupero delle quote dagli altri quattro Comuni. Anche in questo caso il rimborso dovrà essere garantito dai Comuni nello stesso esercizio finanziario nel quale il Comune di Rosà eroga al Segretario l'indennità di risultato.
- ï Il rimborso del buono pasto, con un'equa suddivisione dei pasti tra gli enti convenzionati, è garantito secondo il CCNL di lavoro, art. 51.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi enti, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione è efficace dal momento dell'approvazione del Prefetto, ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, e effettiva presa di servizio del Segretario e scadrà il 120 giorno successivo alla fine del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Rosà (VI), Ente capo fila, salvo successivo rinnovo da adottarsi, stessa procedura, prima della scadenza del patto associativo in essere.

Essa ha comunque carattere precario, pertanto potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni;

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare da notificare agli altri enti con un preavviso di almeno 60 giorni. Nel caso di scioglimento anticipato o per scadenza naturale della convenzione la sede di titolarità è individuata nel Comune di Rosà.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.

ART. 9 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura - UTG di Venezia ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Rosà

Comune di Fossalta di Portogruaro

Comune di Codogné

Comune di Fonte

Comune di San Zenone degli Ezzelini

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROSA', SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, CODOGNE', FOSSALTA DI PORTOGRUARO E FONTE, PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole**

Codognè, 24-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to VENDRAMINI MARIO

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: **Favorevole**

Codognè, 24-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to VENDRAMINI MARIO

IL SINDACO
F.to ROBERTO BET

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ORSO PAOLO

Reg. pubbl. N. 646

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.

Codognè, 09-10-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Vendramini Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data _____ .

Codognè, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Codognè, 09-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. VENDRAMINI MARIO